



Commissione Pensioni

Effetti delle disposizioni di cui al DPCM del 20.2.2015 n. 29 “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018” sulle valutazioni relative al TFR secondo il principio contabile internazionale IAS 19

In relazione alle recenti disposizioni normative riguardanti l’opzione per la liquidazione delle quote di TFR maturande come parte integrante della retribuzione per il periodo a decorrere dall’1.3.2015 al 30.6.2018, si ritiene che nelle valutazioni dall’1.3.2015 al 30.6.2018, la metodologia maggiormente conforme al principio IAS 19 revised sia quella nel seguito descritta.

Per le aziende con meno di 50 dipendenti, con opzione per il TFR in azienda, in riferimento ai dipendenti che hanno esercitato l’opzione:

- il DBO debba essere calcolato considerando, per il periodo intercorrente tra la data di opzione e il 30.6.2018, esclusivamente la passività relativa al TFR maturato rimasto in azienda, maggiorato della rivalutazione di legge, e, a partire dal mese di luglio 2018, anche le quote di TFR maturande;
- il CSC conseguentemente debba essere nullo esclusivamente nel caso di cessazione dal servizio tra la data di opzione e il 30.6.2018, mentre, nei casi in cui è prevista la permanenza in servizio oltre tale data, debba essere calcolato secondo l’attuale metodo (sull’anzianità comprensiva anche del periodo di mancato accantonamento delle quote di TFR maturande).

Per le aziende in caso di opzione per il TFR in previdenza complementare e per le aziende con più di 50 dipendenti con destinazione del TFR al Fondo Tesoreria, con riferimento ai dipendenti che hanno esercitato l’opzione di cui al citato DPCM vale il ragionamento sopra esposto con riferimento all’ammontare complessivo di TFR sul quale vengono calcolate le anticipazioni di TFR.

Roma 21 maggio 2015